

Procedura aperta soprasoglia comunitaria ex art. 71 D.Lgs. n. 36/2023 per affidamento servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e servizi accessori afferenti i lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici dell'Ala nord del Castello Sforzesco (ex Biblioteca Braidense). Intervento finanziato nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile di Regione Lombardia a valere su fondi FESR 2021-2027 – PROCEDURA SINTEL ID 174242198

COMUNICATO

La Cdc di Vigevano comunica agli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura che è incluso nella documentazione di gara il documento denominato "Documento di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici ottocenteschi dell'Ala Nord del Castello Sforzesco" che può dare utili indicazioni in ordine alle modalità con cui è stato calcolato il valore della procedura in argomento.

FAQ A TUTTO IL 09 OTTOBRE

Quesito n. 1: Con riferimento al punto 6.3) del disciplinare di gara "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE" si richiede di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, uno o più contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, per ciascuna classe e categoria di lavorazione, come da tabella 4 riportata. Nella tabella si fa riferimento a classi e categorie di opere ma non all'importo stimato dei lavori. Un operatore economico domanda se tale ultima voce è da considerare e in caso affermativo a quanto ammonta l'importo qualificante dei lavori.

Risposta: Il punto 6.3. del disciplinare di gara richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, quanto segue: *"Gli operatori economici devono altresì possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale (stabiliti in conformità all'art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e al bando tipo n. 1/2023 di ANAC, in base a criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023) consistente nell'aver eseguito, anche a favore di soggetti privati, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, **uno o più contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, per ciascuna classe e categoria di lavorazione, come da tabella 4 di seguito riportata.** Per "contratti analoghi" si intendono contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto "contratti analoghi", incarichi di*

progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori.” La successiva tabella 4 indica le singole classi e categorie di lavorazioni, individuate mediante ID, destinazione funzionale, grado di complessità opere e categorie d'opera, per le quali deve essere stato prestato il contratto/i contratti analoghi ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale sopra indicato.

Si conferma tutto quanto indicato al punto 6.3. sopra richiamato, precisando che, in conformità all'art. 100 c. 11 del D.Lgs. 36/2023 non è richiesto un importo minimo per i servizi analoghi.

Quesito n. 2: Con riferimento al punto 9) del disciplinare di gara “GARANZIA PROVVISORIA”, un operatore economico chiede se la stessa sia dovuta qualora a presentare offerta sia una microimpresa.

Risposta: Nel precisare che l'art. 9 tratta tale aspetto, si rinvia al punto b) a pag. 23.

Un operatore economico chiede:

- **Quesito n. 3:** Il rilievo (base di gara) è un rilievo in possesso della Stazione Appaltante sviluppato con modalità CAD tradizionale o mediante modelli BIM building information modelling?

Risposta: La documentazione progettuale posta a base di gara è stata sviluppata con CAD.

- **Quesito n. 4:** la Stazione Appaltante ha già avuto esperienze di progettazione (o gestione) BIM?

Risposta: Non si ritiene la domanda pertinente rispetto alla presente procedura di gara.

- **Quesito n. 5:** Oltre al rilievo, di che materiale disponete (storiche utenze, dichiarazioni impianti, ecc)?

Risposta: Tutta la documentazione disponibile è stata allegata o richiamata negli elaborati.

- **Quesito n. 6:** Qual è la superficie complessiva dell'intervento?

Risposta: La superficie dell'intervento si può desumere dagli elaborati allegati.

- **Quesito n. 7:** Qual è il dettaglio di calcolo (con le varie Qb richieste) secondo il DM 17/6/16 della parcella?

Risposta: La determinazione dei corrispettivi è riportata nell'allegato *"Bibliotech corrispettivi_divisi_3-mod."*.

- **Quesito n. 8:** E' disponibile il DDP documento preliminare alla progettazione (pre-studio di fattibilità)?

Risposta: No. Non è disponibile.

- **Quesito n. 9:** Sulla base di cosa sono stati definiti (esattamente) gli importi dei lavori a base di gara?

Risposta: Gli importi sono stati definiti nel Progetto di Fattibilità allegato e suoi aggiornamenti.

- **Quesito n. 10:** Il requisito IA01 può essere surrogato con medesimo importo di IA02 (da sommarsi al restante IA02) già previsto?

Risposta: Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria. Si rinvia ad art. 6.3. e all'allegato al D.M. del 2016.

- **Quesito n. 11:** Il requisito IA03 può essere surrogato con medesimo IA04 di grado quindi superiore?

Risposta: Gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria. Si rinvia ad art. 6.3 e all'allegato al D.M. del 2016.

- **Quesito n. 12:** con riferimento al punto 6.3. del disciplinare di gara se sono/saranno accettati servizi di punta (a dimostrazione del requisito IA01) quali servizi corrisposti dall'impresa - l'attività di supporto all'impresa per la realizzazione di opere pubbliche è equivalente alla progettazione o di nella maniera in cui viene verificato il servizio a garanzia "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti" (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 3029/2016)? Conseguentemente, ne deriva che "non è consentito alle stazioni appaltanti respingere un'offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell'offerta stessa è data prova, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche" (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4282/2017). Con delibera n. 416 del 2019 l'ANAC chiarisce: "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle linee guida n. 1, parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo

stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte".

Risposta: Fermo restando che il rinvio alle sentenze citate appare dubbio posto che si è in presenza di servizi tecnici, si rinvia all'art. 6.3 del disciplinare nella parte in cui prevede: *Per "contratti analoghi" si intendono contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto "contratti analoghi", incarichi di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori."*

- **Quesito n. 13:** In caso di RTP è obbligatorio il giovane professionista?

Risposta: Si rinvia ad art. ultimo periodo di pag. 13, che comunque si riporta: *"Si ricorda che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del D.M. n. 263 del 2 dicembre 2016, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, è necessario prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista."*

- **Quesito n. 14:** E' previsto un sopralluogo obbligatorio?

Risposta: Si riporta l'art. 10 disciplinare: *"Ai sensi dell'art. 92, comma 1 del Codice, non si ritiene indispensabile la visita dei luoghi obbligatoria ai fini della formulazione dell'offerta."*

- **Quesito n. 15:** In caso di RTP sarà ritenuto valido un atto di RTP autenticato in Tribunale (di Torino)?

Risposta: Si invita a compilare il MOD_4_RTI_NON ANCORA COSTITUITI e a firmarlo digitalmente. In caso di aggiudicazione l'atto di costituzione dovrà essere un atto pubblico.

- **Quesito n. 16:** Quali sono i tempi operativi di validazione ed approvazione del progetto?

Risposta: I tempi non sono determinabili a priori, in considerazione delle variabili che si possono presentare.

- **Quesito n. 17:** In caso di ritardi nell'approvazione/validazione delle fasi progettuali, che dovessero comportare una revisione della sezione contabile prodotta (=aggiornare i computi, perché sono cambiati i prezziari), come viene quantificata in parcella?

Risposta: Si affronterà il problema ove si verifichi. Si rinvia alle considerazioni svolte in riferimento agli ulteriori quesiti sottostanti.

- **Quesito n. 18:** Si chiede conferma che laddove gli importi dei lavori progettati e approvati siano differenti da quelli di stima a base di gara, che venga adeguata la parcella professionale, come previsto dalla normativa vigente. Per gli adeguamenti tariffari, si richiama nel presente l'art. 106 comma 1 del codice degli appalti, ed il decreto ministeriale 17 giugno 2016 "approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" - art. 3, comma 1 - che ne prevede l'adeguamento tariffario in questi casi, dovuto per legge.

Risposta: La parcella verrà - se necessario - adeguata nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dal contratto.

- **Quesito n. 19)** Osservazione: Si riscontra che il servizio di ex L10, è quantificato solo sulla voce di importo meccanico, il DM17.6.16 prevede che questa prestazione sia valutata sul nuovo (sugli importi di realizzazione dell'opera edilizi, impiantistici meccanici, elettrici e strutturali) in quanto afferente ad una valutazione di importo corretta, nota e definita sul complessivo del sistema edificio-impianto. Laddove la ex L10 sia da esperire su un edificio o intervento esistente, va sempre paragonata al valore dell'immobile o con analogie sui volumi riscaldati o locali scaldati, addivenendo ad una analogia che sia eguale della casistica sul nuovo. Prezzare la ex L10 solo sul valore dell'impianto meccanico non è corretto: deturpa il servizio di una componente che richiede grande impegno, tempo e parsimonia nelle valutazioni. Si richiama a tal proposito il parere 205 del 27/4/22 ANAC.

Risposta: La Relazione Energetica (ex L.10) è stata ricompresa e quantificata nelle "Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori" (art. 6 DM 17/06/2016).

- **Quesito n. 20:** Si chiede di precisare quali sono i tempi medi di approvazione dei progetti (che scaturisce l'autorizzazione a fatturare), cui sarà sotteso l'operatore vincente.

Risposta: Di media sono 30 giorni dalla validazione e dall'acquisizione di tutti i pareri.

- **Quesito n. 21:** Un operatore economico richiede un chiarimento rispetto ai requisiti richiesti dal Capitolo 6.3 per la tabella riportata in merito agli importi per ciascuna classe di categoria di lavorazione.

Tabella iniziale del bando (capitolo 3)

E.22.1	1753000
E.18.2	200000
S.04.3	200000
IA.01.4	154000
IA.02.5	425000
IA.03.6	488000

Non essendo specificato nel capitolo 3 nessun importo o valore complessivo, sono intendersi validi gli importi sopra citati o meno?

Risposta: Si rinvia alla risposta di cui al Quesito n. 1.

Un operatore economico chiede:

- **Quesito n. 22:** Partecipando sotto forma di un Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito:

1) la domanda di partecipazione va compilata solamente in nome della mandataria/capogruppo e firmata da tutti i componenti del raggruppamento?
2) la domanda di partecipazione va compilata da ogni soggetto facente parte del raggruppamento e ognuno firma il proprio modulo?

3) la domanda di partecipazione può essere unica compilata dalla mandataria e sottoscritta con dichiarazioni congiunte da tutti i mandanti?

Risposta: Si rinvia a quanto previsto al capitolo 15 del disciplinare di gara (pag. 29).

- **Quesito n. 23:** Il punto 6.3. del disciplinare indica la tabella per i requisiti di capacità tecnica e professionale con ID/ categoria opere in cui non vengono definiti gli importi minimi da soddisfare.

1) Gli importi per soddisfare i requisiti sono quelli riportati nella tabella del punto 3?

2) Oppure i Requisiti sono riferiti solamente a contratti analoghi sulla base delle categorie richieste senza tener conto degli importi?

Risposta: Si rinvia alla risposta di cui al Quesito n. 1.

- **Quesito n. 24:** In riferimento al cap. 6.2. “Requisiti di capacità economico – finanziaria”, un operatore economico che ha costituito una società di ingegneria nell’anno 2022, chiede:

1) se è possibile soddisfare il requisito anche con presentazione di polizza RC, ed eventualmente di quale importo (attualmente il massimale della polizza è 2.000.000=).

Risposta: Si rinvia a quanto previsto dal punto 6.2. del disciplinare di gara in tema di comprova del requisito. Si invita a prestare particolare attenzione all’ultimo periodo di pag. 17 che riporta fedelmente quanto previsto dall’art. 66 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

2) se non fosse possibile questo, sarebbe accettabile presentare un contratto di avvalimento (da parte dello studio associato nei confronti della srl) del solo requisito finanziario?

Risposta: Si ritiene possibile nei limiti di quanto chiarito da costante giurisprudenza in tema di avvalimento c.d. “di garanzia”.

Un operatore economico chiede:

- **Quesito n. 25:** Lo studio biblioteconomico è subappaltabile?

Risposta: Si rinvia integralmente all’art. 8 del disciplinare di gare con il quale vengono indicate quali attività non possono essere oggetto di subappalto.

- **Quesito n. 26:** Spesso nei documenti di gara viene citata la prestazione del geologo o la relazione geologica; è prevista tale figura, anche se nel calcolo del compenso tale prestazione non è esplicitata e nella domanda di partecipazione non viene richiesto il soggetto che svolgerà l’attività di geologo? (V. dopo punto 8)

Risposta: Non viene richiesta la figura del geologo.

- **Quesito n. 27:** Il servizio in appalto prevede la progettazione esecutiva e gli allegati alla procedura sono denominati “studio di fattibilità”; si chiede di esplicitare meglio gli elaborati effettivamente previsti e a quale fase progettuale appartengono, anche in riferimento al calcolo del compenso a base del procedimento.

Risposta: Tutte le informazioni richieste sono ricavabili dalla documentazione allegata, ivi compreso il documento denominato “Documento di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici ottocenteschi dell’Ala Nord del Castello Sforzesco”, di cui al comunicato in intestazione, nonché nell’allegato *“Bibliotech corrispettivi_divisi_3-mod.”*.

- **Quesito n. 28:** L’importo dei lavori indicato quale base per il calcolo del compenso professionale è diverso dalla stima allegata (elaborato FB1); l’aumento dei costi previsti è dato dal fatto che il progetto è effettivamente datato 2018 e, quindi, si è applicata una maggiorazione percentuale per adeguarli al mercato o da altra motivazione?

Risposta: Si rinvia alle considerazioni contenute nell’allegato documento denominato “Documento di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici ottocenteschi dell’Ala Nord del Castello Sforzesco”, di cui al comunicato in intestazione.

- **Quesito n. 29:** Le pagina 8-9 del documento in pdf "Biblioteca corrispettivi divisi 3" sono tagliate rendendo non leggibili gli importi. E' possibile avere il documento corretto?

Risposta: Unica segnalazione al riguardo. Si provvede a trasmettere nuovamente il file all’operatore economico che ha posto il quesito mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” nella piattaforma.

- **Quesito n. 30:** Un operatore economico osserva: l’offerta tecnica dovrà avere i seguenti contenuti: con riferimento al criterio A) “professionalità ed adeguatezza dell’offerta”, i concorrenti dovranno effettuare una descrizione di tre servizi di progettazione e/o direzione lavori svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi affini a quello oggetto della gara, e ritenuti significativi della capacità professionale dell’operatore economico offerente. Nei criteri si fa riferimento a tre servizi di progettazione e/o direzione lavori svolti negli ultimi dieci anni, il che va in contrasto con le direttive ANAC (cfr. in particolare Atto del Presidente Anac del 17 gennaio 2023).

Risposta: Si conferma che la descrizione oggetto di valutazione tecnica dovrà riguardare n. tre servizi di progettazione e/o direzione lavori svolti nell’arco dell’ultimo decennio.

Si richiama quanto in tema di “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture” prevede il comma 4 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 *“La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior*

rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici".

L'evoluzione e la continua specificazione della normativa tecnica di riferimento in anni recenti (introduzione C.A.M., Norme Tecniche delle Costruzioni, etc.), nonché la natura tutelata del bene in questione, inducono a ritenere non irragionevole la circoscrizione temporale così prevista dal disciplinare di gara.

Del resto, è lo stesso Atto del Presidente di Anac a cui fa riferimento l'operatore economico che, peraltro pronunciandosi avuto riguardo a linee guida e bandi tipo ANAC costruiti sulla scorta di una normativa ora non più vigente seppur conforme a quella attualmente in vigore, ammette eventuali deroghe all'orientamento generale dell'Autorità che limita la possibilità per la Stazione Appaltante di individuare limiti temporali per la valutazione delle pregresse esperienze se non *"strettamente motivate, non ritenendosi sufficiente un generico riferimento all'importanza dell'opera"* (cfr. Atto del Presidente Anac, pag. 3).

Per completezza, si evidenzia come anche per costante giurisprudenza *"nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta dei criteri di valutazione delle offerte operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, è espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico..."*.

- Quesito n. 31: Un operatore economico chiede se per la gara in oggetto, essendo la E.22 la prestazione principale, in caso di RTP temporaneo, il capogruppo debba necessariamente essere un Architetto o se possa essere capogruppo anche un professionista ingegnere, coinvolgendo poi nel RTP un architetto per la progettazione architettonica

Risposta: I soggetti ammessi alla partecipazione sono quelli previsti nel punto 4 del disciplinare di gara tra cui alla lettera c) vengono indicate le società di ingegneria; in ogni caso resta confermato il rispetto di quanto stabilito a pag. 16 del disciplinare di gara: *"Trattandosi di immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali, la progettazione architettonica (ivi inclusa l'integrazione tra le prestazioni specialistiche) è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537)"*.

Un operatore economico chiede:

- **Quesito n. 32:** Nel documento “Dichiarazione in merito a gara progettazione” il RUP enuncia: “...inoltre appare congruo stabilire un limite del 10% al ribasso praticabile al fine di escluderne l’incidenza negativa sull’equità del compenso” Nel Disciplinare di gara, invece, è prescritto al punto 25, pag. 42: “...Sono considerate anormalmente basse le offerte che eccedono di 10 punti percentuali il ribasso sulla base d’asta, tenuto conto dell’abbattimento della base d’asta già applicato in sede di indizione della procedura, giusta relazione del RUP allegata. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità...”.

- 1) Tali due situazioni come si correlano al momento dell’individuazione dell’offerta economica migliore?
- 2) Come saranno applicate le formule di cui al punto “attribuzione dei punteggi agli elementi dell’offerta economica” a pag. 44 del disciplinare?
- 3) Nel calcolo della media (e nell’individuazione del ribasso più conveniente) saranno prese in considerazione anche le offerte superiori al 10%?

Risposte: Nel rinviare alle modalità di attribuzione del punteggio economico indicate dal manuale “Formule di attribuzione del punteggio economico” della piattaforma SINTEL di cui al link che segue <https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/downloadDocLibraryAttachment.do?libraryId=173884452>, si precisa quanto sotto riportato.

Come noto, il nuovo codice prevede che l’individuazione della soglia di anomalia sia svincolata da un mero calcolo aritmetico. Il RUP ha quindi individuato nel disciplinare di gara e nel documento allegato la soglia del 10% al di sopra della quale l’offerta si considera anormalmente bassa, di talchè, qualora in esito alle valutazioni dell’offerta tecnica ed economica risultasse migliore offerta in assoluto un’offerta che preveda un elemento economico superiore alla soglia di anomalia prefissata, si procederà a richiedere all’operatore economico idonee giustificazioni al fine di valutarne congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità anche alla luce della normativa nazionale sull’equo compenso dei professionisti (Legge n. 49/2023).